



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE LL.PP.

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione, per la durata massima di TRE anni, CIG 8055333F11

CAPITOLATO (PARTE AMMINISTRATIVA)

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che va dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro per una durata massima di 3 anni, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Fondi.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito **accordo quadro** da cui far risultare le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi **contratti applicativi**, redatti nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmati per accettazione da parte del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, che andranno a far parte integrante del contratto dell'accordo quadro e saranno oggetto di registrazione.

Le opere tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale d'appalto e nei prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i **singoli contratti applicativi**.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al presente Capitolato speciale d'appalto e a quanto descritto nell'elenco dei prezzi desunti dal vigente Tariffario della Regione Lazio e, in carenza, possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi.

Il presente **accordo quadro** disciplina, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, i **futuri contratti applicativi** per i lavori e le relative forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi **delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione**, nonché ad altri lavori simili occorrenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente accordo quadro.

Con il presente **accordo quadro** la stazione appaltante affida all'esecutore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori e le relative forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle sedi stradali ed agli impianti di pubblica illuminazione, nonché ad altri lavori simili occorrenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività delle infrastrutture oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la direzione lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente **accordo quadro**, si impegna a stipulare i relativi **contratti applicativi, quando richiesti** dalla stazione appaltante, e a eseguire, per ciascun **contratto applicativo**, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'**accordo quadro**.

Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014;
- D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- il regolamento di contabilità del Comune di Fondi;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale di appalto/disciplinare descrittivo e prestazionale;
- i singoli contratti applicativi.

In questo accordo si intendono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per l'esecuzione di interventi del corpo stradale e sue pertinenze e pubblica illuminazione e specificatamente:

- piccole riparazioni localizzate;
- manutenzione e sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- sostituzione e manutenzione armature degli impianti di pubblica illuminazione;
- interventi di manutenzione sui quadri elettrici della pubblica illuminazione;
- rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione;
- interventi, anche di tipo strutturale, su ponti, cavalcavia, gallerie, sottovie e opere d'arte minori consistenti nella reintegrazione strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.;
- riparazioni e rifacimento opere scolo acque;
- riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate;
- altri interventi sul corpo stradale quali interventi di sgombero degli smottamenti;
- interventi su rilevati e scarpate;
- manutenzione reti paramassi e altri apprestamenti per il consolidamento di versanti montuosi;

- manutenzione e ripristino difese spondali;
- pulizia alvei;
- interventi sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
- ripristino di tratti di pavimentazione bituminosa;
- interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione, quali:
 - sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;
 - sostituzione ed integrazione di segnaletica verticale;
 - rifacimento e posa di segnaletica orizzontale;
 - sostituzione ed installazione dei delineatori di margine;
 - opere civili per impianti tecnologici (illuminazione - telecomunicazione) consistenti nel:
 - ripristino canalizzazioni guidacavi, condotte orizzontali e verticali con integrazioni e sostituzioni tubazioni, pozzetti, ecc.;
 - opere di fondazione per segnaletiche e impiantistica varie;
 - opere di pulizie e di spurgo:
 - pulizia cunette;
 - spurgo tombini e fossi di guardia;
 - manutenzione del verde nelle pertinenze stradali, disboscamenti e taglio piante pericolose
 - assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di transitabilità del corpo stradale.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'**accordo quadro** avrà una durata massima di 3 anni dalla data di sottoscrizione del relativo **contratto di accordo quadro** e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto **con i singoli contratti applicativi** e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare un numero di **contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati** ovvero di stipulare **i contratti applicativi** per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 3 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo **contratto applicativo** e quindi dell'intero **accordo quadro**.

Pertanto, qualora l'ultimo **contratto applicativo** preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'**accordo quadro**, tale scadenza dovrà intendersi **differita** per il tempo strettamente necessario

all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell'intero **accordo quadro**, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun **contratto applicativo** rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo **articolo 4**, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei **successivi eventuali contratti applicativi** al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo al netto del ribasso d'asta, o parte di esso, **anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati** senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del **contratto applicativo**. In tal caso la stazione appaltante procederà secondo le modalità sopra riportate.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo contrattuale dovuto da questa amministrazione all'aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l'intero periodo al netto del ribasso proposto e per i periodi presuntivamente sopra indicati, al netto dell'I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun contratto applicativo.

In sintesi l'importo complessivo presunto a base d'asta dei lavori affidati con il presente accordo quadro è pari ad € 300.000,00,

- categoria prevalente OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.", classifica II.
- Categoria scorporabile OG 10 "Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua *...(pubblica illuminazione)*.", classifica I

Nel dettaglio, il quadro tecnico economico viene di seguito riportato:

LAVORI

Stima importo lavori massimo raggiungibile	€ 300.000,00
di cui per sicurezza	€ 9.000,00
di cui per manodopera	€ 42.840,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche e supporto al RUP (IVA compresa)	€ 6.000,00
IVA sui lavori	€ 66.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
TOTALE	€ 72.225,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 372.225,00

L'incidenza degli oneri della sicurezza è stata considerata pari al 3,00% dell'importo totale dei lavori, in base ad esperienze analoghe pregresse.

Lavori a Misura	Soggetti a ribasso	Non soggetti a ribasso
-----------------	--------------------	------------------------

Lavori a Misura	291.000,00	
Oneri di sicurezza		9.000,00
Costo del personale		42.840,00

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.

1. Categoria prevalente

Descrizione della categoria		Lavori
OG03	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie	203.700,00

2. Categorie scorporabili e subappaltabili nel limite fissato per la categoria prevalente

Descrizione della categoria		Lavori
OG10	Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ...(<i>pubblica illuminazione</i>).	87.300,00

Il valore del precedente quadro economico indica l'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare con il presente **accordo quadro** che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i **singoli contratti applicativi** per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente **schema di accordo quadro** senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente **accordo quadro**, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base del presente **accordo quadro** medesimo.

Con la partecipazione alla gara i **prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario**.

Nel dettaglio l'importo complessivo presunto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria viene così suddiviso:

Euro 300.000,00 (I.V.A. esclusa) per i lavori, e somme a disposizione della stazione appaltante pari ad € 72.225,00.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. **Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.**

ART. 4 - CONTRATTI APPLICATIVI

Il presente accordo quadro sarà composto da un contratto applicativo, di durata stimata 3 anni dalla sottoscrizione dello stesso, per un importo massimo di **€ 300.000,00 per lavori. Qualora nel corso della annualità non si addivenisse al raggiungimento del massimo importo previsto, è consentito, su esclusiva facoltà dell'Amministrazione, procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto applicativo per l'annualità successiva, gravante sui c.d. "dodicesimi" di Bilancio.**

L'Amministrazione si riserva di variare la decorrenza dei contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.

L'Amministrazione si riserva, qualora si determinasse a stipulare i relativi **contratti applicativi**, nell'economia delle risorse disponibili, ad affidare l'importo presunto complessivo dei lavori dell'**accordo quadro** al contraente, al netto del ribasso d'asta offerto.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di **appositi contratti applicativi**, che saranno sottoscritti, con scrittura privata dal Dirigente competente.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun **contratto applicativo** sotto forma di ordinativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d. i luoghi interessati dagli interventi;
- e. **l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo** con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f. il **cronoprogramma dei lavori operativo** di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile coerenti con il **cronoprogramma indicativo** delle manutenzioni programmabili;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h. i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi del D.L.vo n.50/2016 prestate per la stipula del **singolo contratto applicativo**.
- i. il termine per l'emissione della "**certificazione attestante la regolare esecuzione**";
- j. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo della sicurezza e D.V.R.I.);

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del **singolo contratto applicativo**, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però **modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.**

L'esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e

fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi di Legge e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente **accordo quadro e nei conseguenti contratti applicativi** comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli interventi cui si riferisce l' **accordo quadro** relativo **al presente appalto** potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente negli elenchi prezzi inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nel territorio del Comune di Fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria comprende orientativamente tutti gli interventi di cui all'art. 1 .

L'esecutore dovrà predisporre, quando richiesto, più cantieri autonomi ed indipendenti contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e modi indicati dalla direzione lavori.

ART. 6 – RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di **accordo quadro relativo al presente appalto**, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune di Fondi le generalità del "Responsabile dell'accordo" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori del Comune di Fondi le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente **accordo**.

ART. 7 – PROVVISATA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell'**accordo quadro relativo al presente appalto** secondo le indicazioni tecniche riportate nel capitolato speciale d'appalto ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro relativo al presente appalto**, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal capitolato speciale d'appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro relativo al presente appalto**, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta del Comune di Fondi l'esecutore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo secondo vigente normativa.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato speciale d'appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse

prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. l'esecutore, in relazione a **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro relativo al presente appalto**, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o

con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del **contratto applicativo conseguente all'accordo quadro relativo al presente appalto**.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei **singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro relativo al presente appalto** non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo al Comune di Fondi.

ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA

All'atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al **2% dell'importo presunto complessivo dell'accordo quadro relativo al presente appalto**.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di **accordo quadro relativo al presente appalto** è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva **garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro relativo al presente appalto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi contratti applicativi** che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei **singoli contratti applicativi affidati**, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione (ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016) fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

A norma dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cauzione definitiva è **progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente appalto**, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero **accordo quadro relativo al presente appalto**.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente **accordo quadro relativo al presente appalto** non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione **ovvero entro 30 (trenta) giorni** dalla mancata consegna dei lavori del **successivo contratto applicativo** rispetto al termine indicativo previsto nel presente **accordo quadro relativo al presente appalto** e **salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo**.

Qualora a seguito dell'**accordo quadro** del presente appalto non venga affidato alcun **contratto applicativo** il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'**accordo quadro** del presente appalto.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell' **accordo quadro del presente appalto** sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Si precisa che, a norma dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'**accordo quadro del presente appalto e i conseguenti contratti applicativi** al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A norma dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 l'esecutore è obbligato a stipulare, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, le seguenti polizze assicurative in conformità agli "schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla stazione appaltante in relazione al **singolo contratto applicativo** da affidare;
- una polizza assicurativa, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro **500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori **di ciascun contratto applicativo** attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'aggiudicatario **del presente appalto** possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

L'appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale

l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro del presente appalto a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà dell'aggiudicatario.

ART. 12 - PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO

Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, all'esecutore, prima dell'inizio dell'affidamento di ciascun **contratto applicativo**, potrà essere richiesto un **Programma Operativo**, che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate, specifichi, ove possibile, il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità della stazione appaltante.

La direzione dei lavori d'intesa con il responsabile unico del procedimento comunicherà all'esecutore l'esito dell'esame della **proposta di programma operativo**; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'esecutore predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla direzione dei lavori previa intesa con il responsabile unico del procedimento.

La proposta approvata dalla direzione dei lavori sarà impegnativa per l'esecutore, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel **programma operativo** come concordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al **programma operativo** in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla direzione dei lavori.

ART. 13 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, **per ciascun contratto applicativo** affidato **conseguente al presente appalto**, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, si intendono pertanto, tra l'altro:

- a) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- b) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- c) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- d) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- e) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- f) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- h) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- i) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- j) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- k) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) **gli oneri generali e particolari previsti dal presente schema di accordo quadro e dal capitolato speciale di appalto.**

ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula di ogni **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, il responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune di Fondi ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 15 - SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Qualora circostanze speciali impediscano, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale **riferito al singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per **ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal **relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO

CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, si darà atto, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori **di ciascun contratto applicativo**.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'**ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'ultimo contratto applicativo dell'accordo quadro relativo al presente appalto**, si darà atto, mediante "**certificato di ultimazione lavori generale**", attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell' **accordo quadro relativo al presente appalto**.

ART. 17 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Tutti i lavori previsti nel presente **accordo quadro relativo al presente appalto** debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati **a misura** con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara.

Tale elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012 e, in carenza, possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi.

Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà, nel corso dei lavori, secondo normativa vigente e quindi il relativo prezzo verrà determinato mediante analisi:

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto, nei limiti del 30% e alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.

È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Qualora l'esecutore si avvalga del subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., la stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, con le eventuali modalità che la stazione appaltante medesima si riserva di indicare per il tramite del direttore dei lavori con apposito Ordine di servizio. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- 1) che l'aggiudicatario dell'accordo quadro relativo al presente appalto, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente l'accordo quadro del presente appalto, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all' articolo 80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in corso conseguenti all'accordo quadro del presente appalto, nella pendenza di procedura di

concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 19 – VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui **singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente appalto**, nelle fattispecie previste dall'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno valutate, con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d'intesa con il responsabile unico del procedimento.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore **in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di Legge.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste **nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un **atto di sottomissione** che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un **atto aggiuntivo** al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al

10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto individuate **nei singoli contratti applicativi conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, e che non comportino un aumento dell'importo del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi **nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Per le sole ipotesi previste dall'articolo 149, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione di ogni **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** può ordinare una variazione dei lavori **fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto**, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal **contratto applicativo** originario **conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.

ART. 20 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto dell'ammontare non **inferiore a € 20.000,00 (diconsi Euro ventimila/00)** valutato sulla base delle quantità lorde di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilità sarà redatta **a misura**, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. L.gs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In relazione alle modalità specificate nel **contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel **contratto applicativo** stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi **il subappaltatore**, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico istituito presso l'A.N.A.C..

Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'esecutore con l'elenco di tutti i **subcontratti** relativi **al singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei **singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente appalto**, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'esecutore.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di **ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'esecutore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento. Il pagamento degli acconti è disposto **entro 30 giorni** dalla data di fatturazione.

Il pagamento della rata di saldo è disposto **entro 90 giorni** dalla data di emissione della “**certificazione attestante la regolare esecuzione**” di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'esecutore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dalla vigente normativa. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 c.c..

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Il Codice Identificativo gara (CIG) dell'accordo quadro relativo al presente appalto e Codice Unico di Progetto (CUP) dell' accordo quadro relativo al presente appalto, ove presenti, saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni S.A.L.

Il codice identificativo gara relativo ai contratti applicativi dell'accordo quadro relativo al presente appalto, in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. sarà lo stesso dell'accordo quadro medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla stazione appaltante per il **singolo contratto applicativo affidato**.

Il **CIG** e il **CUP**, ove presenti, saranno indicati nelle singole fatture relative **ad ogni contratto applicativo conseguente all'accordo quadro per il presente appalto, ad ogni SAL**.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

L'esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e CUP di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, **il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro per il presente appalto** si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente **accordo quadro** vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.

ART. 21 – ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore in considerazione dell'entità e dimensione dei lavori e delle relative forniture gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
- 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento vigente.
- 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
- 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
- 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
- 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
- 8) Le spese per la recinzione e l'eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall'A.C. e dal piano operativo dell'Impresa.
- 9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.
- 10) L'eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto.
- 11) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
- 12) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il

transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.

- 13) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorre per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- 14) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall'A.C. e dal Piano operativo dell'impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 15) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.

Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

- 16) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'A.C. e del Piano Operativo dell'Impresa.
- 17) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
- 18) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo.
L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico.
- 19) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso
- 20) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.

21) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.

Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all'eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.

Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

22) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato *ante - operam*.

23) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a corpo.

24) Il fornire alla direzione lavori o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera con particolare riguardo agli impianti.

25) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.

L'esecutore, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla direzione lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore avrà, altresì, l'obbligo per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto:

- di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo contratto applicativo **conseguente all'accordo quadro del presente appalto** con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;

- l'uso anticipato degli edifici o porzioni di edifici oggetto di intervento che venissero richieste dalla stazione appaltante senza che l'esecutore abbia perciò diritto a speciali compensi.

- l'esecutore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, entro **15 giorni** dal verbale di ultimazione dei lavori;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;
- le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della direzione dei lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere dell' **accordo quadro del presente appalto**.

Sono a carico dell'esecutore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte del presente **accordo quadro del presente appalto**, di cui l'esecutore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'esecutore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell'esecutore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'esecutore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'esecutore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi **di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione **di ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

L'esecutore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a consegnare, prima della consegna dei lavori **il piano di sicurezza operativo** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il piano operativo deve essere redatto, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. **Sono, inoltre, a carico dell'esecutore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:**

- nella fase prevista per la cantierizzazione l'esecutore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
- predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
- sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza e al D.U.V.R.I.;
- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del direttore lavori o del Comune di Fondi nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
- la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere ed in conformità alle norme d'igiene.
- l'esecuzione di tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
- il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'esecutore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
- il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uso a proprie spese con opere provvisorie;
- il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
- il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;
- il mettere a disposizione dei funzionari della direzione lavori, adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
- la manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
- l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle

proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'esecutore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

- il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verificano nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della direzione lavori, consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento;
- denunciare al Comune di Fondi le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'esecutore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelievo e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della direzione lavori, al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;
- il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l'esecutore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
- il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
- il fornire alla direzione lavori o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera con particolare riguardo agli impianti;
- Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
 - sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
 - siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta del Comune di Fondi, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso

dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Fermo restando quanto stabilito dal presente **accordo quadro del presente appalto**, sono compresi ed a totale carico dell'esecutore gli oneri ed i costi per la prima accensione, messa in esercizio e per la gestione e conduzione tecnica degli eventuali impianti tecnologici, di nuova realizzazione, compresi nell'appalto, per la durata di anni 2 (due) dalla data del **certificato di ultimazione dei lavori**.

In particolare l'esecutore, nel caso di cui sopra, dovrà mettere a disposizione per il predetto periodo di anni 2 (due), il necessario personale tecnico specializzato idoneo per specifica competenza professionale, al quale è demandato l'onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti tecnologici, coordinata in funzione dell'attività della struttura. Detto onere ad esclusivo carico dell'esecutore, si intende comprensivo anche della quota che riguarda la manutenzione degli impianti in argomento con la sola esclusione dei consumi (acqua, energia elettrica, gas). Il predetto onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti è posto a carico dell'esecutore al fine di garantire il Comune di Fondi circa l'esecuzione a regola d'arte ed il buon funzionamento degli impianti tecnologici. L'esecutore rimane quindi impegnato alle riparazioni, sostituzioni, ecc.

L'esecutore provvederà inoltre, tramite predetto proprio personale specializzato, ad addestrare il personale dipendente o incaricato dal Comune di Fondi, in modo che il personale stesso sia posto in grado di acquisire la professionalità e capacità necessaria per subentrare nella gestione senza soluzione di continuità.

Gli impianti tecnologici sono assunti in consegna dal Comune di Fondi al termine del periodo di gestione prescritto, mediante verbale in contraddittorio che darà atto del buon funzionamento degli stessi o prescriverà, se del caso, gli interventi necessari a carico dell'esecutore.

ART. 22 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI FONDI

In corrispondenza del raggiungimento di mesi 2 (due) di attività il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale d'appalto relativo all'accordo quadro del presente appalto;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della Direzione lavori;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso del contratto applicativo;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso del periodo;

7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle **verifiche in corso d'opera**.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Comune di Fondi, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dello **schema di accordo quadro del presente appalto**.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ed il ricorso alla revoca dell'affidamento.

ART. 23 – TIPI DI INTERVENTO E TEMPI DI INTERVENTO PER CIASCUN CONTRATTO APPLICATIVO CONSEGUENTE ALL'ACCORDO QUADRO DEL PRESENTE APPALTO

Gli interventi richiesti possono avere carattere di:

- emergenza;
- urgenza;
- normalità;
- programmabile

Interventi in emergenza

Si definisce "intervento di emergenza", un intervento che deve essere iniziato entro **un'ora** dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico, dando conferma telefonica al direttore dei lavori. L'esecutore dovrà assicurare, sempre entro un'ora dal ricevimento dell'ordine l'impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni della direzione lavori.

Intervento di urgenza

Si intende per "intervento di urgenza", un intervento che deve essere iniziato entro le **4 (quattro)** ore dal ricevimento dell'ordine. Nel caso in cui si tratti di intervento di urgenza relativo agli impianti (impianti elettrici, idrici, di scarico, ecc.), lo stesso dovrà essere iniziato entro **2 (due)** ore dal ricevimento dell'ordine.

Interventi normali

Si definisce "intervento normale" un intervento che deve essere iniziato entro **7 giorni** dal ricevimento dell'ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dalla direzione lavori.

Intervento programmabile

Si intende un intervento che si può pianificare e può essere periodico secondo le cadenze prestabilite nel **cronoprogramma indicativo** e specificate **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** nel **cronoprogramma operativo**.

La classificazione dell'intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio della direzione lavori. L'esecutore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa non dipendente da ordine scritto dal direttore dei lavori.

ART. 24 – RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'esecutore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto dal direttore dei lavori sui beni oggetto del **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** venga effettuato entro il periodo stabilito e comunicato.

Interventi di emergenza.

L'esecutore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di emergenza richiesto dal responsabile unico del procedimento o dalla direzione lavori sui beni oggetto dell'**accordo quadro del presente appalto** come dettagliati in **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** deve essere iniziato e condotto in modo da eliminare il pericolo. Qualora l'intervento non venisse effettuato entro **un'ora** dalla chiamata, fatta salva la facoltà di rivalsa per eventuali maggiori danni a persone e cose conseguenti al mancato intervento, sarà facoltà del responsabile unico del procedimento applicare una penale pari all'0,5 per mille dell'importo del singolo contratto applicativo, per il primo mancato intervento entro i termini.

Nel caso di ripetuta mancata effettuazione sarà facoltà del responsabile unico del procedimento applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo del singolo contratto applicativo.

Al termine delle 72 ore successive del mancato intervento il direttore dei lavori potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Interventi urgenti.

Il responsabile unico del procedimento/direttore dei lavori, dovrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille, per ogni primo intervento ordinato e iniziato oltre le **4 (quattro)** ore necessarie

Interventi normali e periodici: la penale che verrà applicata dal responsabile unico del procedimento sarà pari al costo previsto dell'intervento.

Delle penali di cui agli articoli dell'**accordo quadro del presente appalto** il responsabile unico del procedimento, nell'esecuzione di **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** darà comunicazione scritta all'esecutore entro le 24 (ventiquattro) ore dal riscontro delle inadempienze, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il responsabile unico del procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di **ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille **dell'importo del relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori **nel contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**;

- b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori.

La penale di cui alla lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente **accordo quadro del presente appalto** e del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Fondi a causa dei ritardi.

Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare dello **schema di accordo quadro del presente appalto, dei successivi contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente appalto**, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli "ordini" della direzione lavori, l'esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile di una penale pari all'1 per mille dell'importo **del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto** per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori. Questo, fra l'altro, anche per inadempienze del tipo:

- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso del personale operativo;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dal responsabile unico del procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell'andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Comune di Fondi per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo **contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

Esecuzione d'ufficio delle prestazioni afferenti i lavori

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 .

ART. 25 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal **singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di giorni 3 (tre), in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 26 - DOMICILIO ELETTO

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dall'**accordo quadro del presente appalto** e dai conseguenti **contratti applicativi** sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie

del legale rappresentante dell'esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 27 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'**accordo quadro relativo al presente appalto** sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario definitivo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono anche a carico dell'esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, **per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno le fattispecie previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni **del singolo contratto applicativo** superi la percentuale del 10% del valore complessivo del **singolo contratto applicativo**, il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del **relativo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'eventuale interpello secondo vigente normativa.**

La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'eventuale interpello.

Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi **contratti applicativi** ancora da stipulare.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 36 del presente **“schema di accordo quadro” del presente appalto** da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010, n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune di Fondi per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Comune di Fondi ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, il Comune di Fondi, su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di programma operativo **di ciascun contratto applicativo in conseguenza all'accordo quadro del presente appalto**, il responsabile unico del procedimento assegna all'esecutore un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'esecutore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di **venti giorni** che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

ART. 29 - INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016

Successivamente alla stipula del **contratto di accordo quadro** o alla stipula **dei successivi contratti applicativi in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto** (o alla eventuale consegna d'urgenza intervenuta prima **della formale stipula dei singoli contratti applicativi**), in caso di fallimento dell'esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune di Fondi si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo **contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto** per l'affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario **alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta.**

ART. 30 - RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facoltà che il Comune di Fondi si riserva di non addvenire alla stipulazione di alcun **contratto applicativo** in funzione dell'**accordo quadro del presente appalto**, il Comune di Fondi si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal **singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro**, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione **al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto**, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore **a venti giorni**, decorsi i quali il Comune di Fondi prende in consegna i lavori ed effettua la verifica dello stato di avanzamento.

I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune di Fondi sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

Il Comune di Fondi può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore **del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto**, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Comune di Fondi nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 31 - CONTO FINALE DELL'ACCORDO QUADRO DEL PRESENTE APPALTO

Il conto finale dei lavori dell'intero **accordo quadro del presente appalto** verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla data del **certificato di ultimazione lavori**. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 205 del

D.L.gs. n. 50/2016 in relazione ai reclami dell'esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.

ART. 32 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Certificato di regolare esecuzione dell'intero **accordo quadro del presente appalto** sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 entro **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori **dell'ultimo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente appalto**.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero **accordo quadro del presente appalto** si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo [103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016](#).

ART. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente **accordo quadro del presente appalto** si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9–bis della citata L. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del **contratto applicativo dell'accordo quadro del presente appalto**.

L'esecutore dell'**accordo quadro del presente appalto**, in relazione a ciascun **contratto applicativo**, si obbliga a comunicare al Comune di Fondi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente **accordo quadro del presente appalto** siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto di **accordo quadro del presente appalto** si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi **contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente appalto** sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun **contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente appalto**, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Il Comune di Fondi, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai

servizi e alle forniture relativi all'esecuzione **dei singoli contratti applicativi dell'accordo quadro afferente il presente appalto**, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL'INCASSO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 35 - CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art.1341 e 1342 del c.c. le seguenti clausole:

- 1) Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- 2) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 3) Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate osservando, inoltre, la disposizione al punto 2).

ART. 36 - COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Fondi informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione del presente **accordo quadro al presente appalto**.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso degli **eventuali contratti applicativi** basati sull' **accordo quadro** di cui all'54 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo al presente appalto.

In ogni caso il Comune di Fondi comunicherà di ufficio la decisione di non concludere l' **accordo quadro relativo al presente appalto**.

Ai sensi dell'art. 98, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione dell'**accordo quadro al presente appalto** potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli

l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

ART. 37 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente “**schema di accordo quadro**” afferente il presente appalto e per i conseguenti **contratti applicativi**, è competente il Foro di Latina.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 38 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE

Ai sensi dell'art.102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può esercitare l'azione per rilevare i vizi e la difformità dell'opera **entro due anni** dal giorno della consegna “definitiva” dell'opera.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione lavori assuma carattere definitivo.

ART.39 – NORME AGGIUNTIVE

Per quanto non espressamente normato dal presente Accordo quadro, o come specifica e dettaglio di condizioni contrattuali ivi deklamati, si farà riferimento alle Linee Guida ANAC di cui al D.Lgs. 50/2016.

ART. 40 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti :

- a) L'offerta dell'impresa.
- b) La Relazione Tecnica.
- c) L'elenco Prezzi desunto dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2012 n. 412 e, in carenza, possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi.
- d) Il quadro economico.

